

Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Lierna

8 GIU. 22

Comune di Lierna





Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Lierna

Il "**Regolamento**" è stato approvato dal consiglio comunale con delibera n. 4 dell'11 aprile 2022.

L'**8 giugno 2022** si è proceduto ad un coordinamento formale del testo da parte della segreteria comunale (*Sofia Menghi, Fabio Ronchi e Benedetta Villa*). Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato al fine di agevolare la leggibilità dell'opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell'ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è inserito nel "**Fascicolo 2022/1.4/2 - Rous**" ed è pubblicato nell'apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del portale web del Comune di Lierna www.comune.lierna.lc.it.

Il vicesegretario comunale reggente

dott. Vincenzo Russo

**Indice del regolamento**

Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Lierna	2
Indice del regolamento	3
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	7
<i>Art. 1 – Oggetto</i>	7
<i>Art. 2 – Competenze</i>	7
<i>Art. 3 - Responsabilità</i>	7
<i>Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento</i>	7
<i>Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico</i>	8
CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	8
<i>Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori</i>	8
CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI	9
<i>Art. 7 - Modalità del trasporto e percorso</i>	9
<i>Art. 8 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri</i>	9
<i>Art. 9 - Norme generali per i trasporti</i>	9
<i>Art. 10 - Riti religiosi e civili</i>	10
<i>Art. 11- Trasferimento di salme e cadaveri senza funerale</i>	10
<i>Art. 12 - Trasporto nel Comune, per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione</i>	10
<i>Art. 13 - Verifica e chiusura feretri</i>	11
<i>Art. 14 - Trasporto di ceneri e resti</i>	11
CAPO IV - CIMITERI	11
<i>Art. 15 - Elenco dei cimiteri</i>	11
<i>Art. 16 - Disposizioni generali - Vigilanza</i>	11
<i>Art. 17 - Reparti speciali nel cimitero</i>	11
<i>Art. 18 - Ammissione nel cimitero</i>	11
<i>Art. 19 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali</i>	12
<i>Art. 20 - Sepolture</i>	12
Capo V - INUMAZIONI	12
<i>Art. 21- Inumazione</i>	12
<i>Art. 22 - Forma e classe dei campi</i>	12
<i>Art. 23 - Cippi indicativi</i>	12
<i>Art. 24 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione</i>	13
<i>Art. 25 - Ornamento con fiori e piante</i>	13



Art. 26 Scadenza della inumazione ordinaria - Recupero materiali.....	13
Art. 27 - Deposito provvisorio	13
CAPO VI - TUMULAZIONI.....	14
Art. 28 – Tumulazione	14
Capo VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	14
Art. 29 - Esumazioni ordinarie.....	14
Art. 30 - Esumazione straordinaria	14
Art. 31 - Estumulazione ordinaria	15
Art. 32 - Estumulazioni straordinarie.....	15
Art. 33 - Norme comuni ad esumazioni ed estumulazioni	15
Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	16
Art. 35 - Raccolta delle ossa.....	16
Art. 36 - Oggetti da recuperare.....	16
Art. 37 - Divieto di apportare riduzioni a salme.....	16
Capo VIII - CREMAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDO CENERI	16
Art. 38 - Crematorio	16
Art. 39 - Autorizzazione alla cremazione	16
Art. 40 - Urne cinerarie	16
Art. 41 - Affidamento dell'urna cineraria.....	17
Art. 42 - Dispersione delle ceneri	17
CAPO IX - SEPOLCRI PRIVATI - CONCESSIONI	18
Art. 43 - Tipi e durata delle concessioni	18
Art. 44 - Atto di concessione	19
Art. 45 - Pagamento della concessione - Cauzione	19
Art. 46 - Doveri dei concessionari	19
Art. 47- Decorrenza della concessione - Rinnovi.....	19
Art. 48 - Scadenza della concessione	19
CAPO X - CAPPELLE ED EDICOLE	19
Art. 49 - Concessione dell'area.....	19
Art. 50 - Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori.....	20
Art. 51 - Modalità per la presentazione dei progetti	20
Art. 52 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori.....	20
Art. 53 - Diritti di sepolcro.....	20
Art. 54 - Ossari, cinerari, colombari	21



<i>Art. 55 - Mancata utilizzazione dell'area</i>	21
<i>Art. 56 - Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale</i>	21
<i>Art. 57 - Salme o resti provenienti da altri Comuni</i>	21
<i>Art. 58 - Manutenzione delle opere</i>	21
CAPO XI - TOMBE INDIVIDUALI	21
<i>Art. 59 - Sovrapposizione di feretri</i>	21
<i>Art. 60 -Termini per la costruzione del monumento</i>	21
<i>Art. 61 - Manutenzione</i>	21
CAPO XII - COLOMBARI (LOCULI)	22
<i>Art. 62 - Norme per la concessione</i>	22
<i>Art. 63 - Lastre di chiusura ed ornamenti</i>	22
<i>Art. 64 - Diritto di sepoltura e durata della concessione</i>	22
CAPO XIII - OSSARI E CINERARI	22
<i>Art. 65 - Nicchie ossario</i>	22
<i>Art. 66 - Cellette cinerarie</i>	22
CAPO XIV - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	22
<i>Art. 67 - Divisione, Subentri</i>	22
<i>Art. 68 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua</i>	23
<i>Art. 69 - Rinuncia alla concessione delle aree cimiteriali e sepolcri privati</i>	23
CAPO XV - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	24
<i>Art. 70 - Revoca</i>	24
<i>Art. 71 - Decadenza</i>	24
<i>Art. 72 - Provvedimenti conseguenti la decadenza</i>	25
<i>Art. 73 - Estinzione</i>	25
<i>Art. 74 - Rinuncia od abbandono di sepolture private</i>	25
CAPO XVI- SERVIZI CIMITERIALI	25
<i>Art. 75 - Ordine e vigilanza</i>	25
<i>Art. 76 - Organizzazione del servizio cimiteriale</i>	25
<i>Art. 77 - Custodia del cimitero</i>	26
<i>Art. 78 - Tenuta dei documenti obbligatori</i>	26
<i>Art. 79- Servizio di custodia del cimitero</i>	26
CAPO XVII - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO	26
<i>Art. 80 - Orario di apertura del cimitero</i>	26
<i>Art. 81 - Divieto d'ingresso</i>	27



Art. 82 - Prescrizioni particolari 27

Art. 83 - Norme per i visitatori 27

CAPO XVIII -ATTIVITÀ FUNEBRE 27

Art. 84 - Imprese di Onoranze Funebri 27

Art. 85 - Divieti 27

CAPO XIX - NORME TRANSITORIE E FINALI 28

Art. 86 - Rifiuti 28

Art. 87 -Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti 28

Art. 88 - Mappa 28

Art. 89 - Annotazioni in mappa 28

Art. 90 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio 29

Art. 91 - Tariffe 29

Art. 92 - Rinvio dinamico 29

Art. 93 - Sanzioni 29

Art. 94 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento 29



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testa Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanta di competenza, dai Responsabili di Servizio.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione previste dalla legge compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate con gli atti degli organi di governo e di gestione dell'ente.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle case, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o case, sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto disposto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) *la visita necroscopica;*

b) *il servizio di osservazione delle salme;*

c) *il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;*

d) *il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;*

e) *l'inumazione in campo comune nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;*

f) *la deposizione delle ossa in ossario comune;*

g) *il feretro per le persone decedute i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico.*

h) *il conferimento delle ceneri in cinerario comune.*

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale in rapporto all'onere sostenuto dall'amministrazione determinando i casi di esenzione e agevolazione.

4. Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato su relazione della struttura dei servizi sociali sulla scorta delle informazioni assunte in attuazione della normativa in materia tenendo conto della composizione del nucleo familiare e della situazione economica degli interessati secondo la regolamentazione dell'ente. È fatta salva la facoltà del Comune di rivalersi sugli eredi e/o sui familiari tenuti agli alimenti, anche per le spese sostenute per l'organizzazione del funerale.



5. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano nella circostanza del decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, compresa l'accettazione dell'eredità, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune con le modalità ed i tempi previsti dal Comune.

6. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile (delle obbligazioni) e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

7. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico anche tramite il portale web:

- a) *l'orario di apertura e chiusura del cimitero comunale;*
- b) *le norme regolamentari ed organizzative in materia di polizia mortuaria vigenti sul territorio comunale;*
- c) *l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;*
- d) *l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno,*
- e) *l'elenco delle tombe per le quali e in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.*

2. Il comune provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione, all'obitorio in locali idonei, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal responsabile del Servizio di polizia mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali e per le quali vi sia un immediato pericolo infettivo sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il Deposito mortuario, o camera mortuaria, e il luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

6. Il deposito di osservazione è destinato a ricevere le salme di persone:

- a) *morte in abitazioni povere ed anguste che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;*
- b) *morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico;*
- c) *ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.*



d) decedute per i quali i familiari lo abbiano richiesto di avvalersi di quanto disposto dall'art. 41, comma 5, del regolamento Regionale n. 6/2004.

7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 7 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3. Il trasporto cessa con il conferimento del feretro nel sepolcro.

4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.

5. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, avvalendosi del competente organo dell'Azienda A.T.S. per gli aspetti igienico sanitari.

Art. 8 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Reg. Reg.le n. 6/2004 e successive modificazioni di cui al Reg. Reg.le n° 1 del 06-02-07 (art. 31 e seguenti).

2. Il comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere il rimborso ai familiari di cui agli artt. 74 e segg. del Codice Civile.

4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 9 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 3 del Regolamento Regionale n. 6/2004 oppure, se provenienti da fuori Regione, dell'art. 30 del DPR. 285/1990.

2. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, sia all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente del Comune di decesso o di pregressa sepoltura.

3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere.

4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

5. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.



6. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

7. I cortei funebri non debbono fare soste lungo il percorso ne possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

8. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito. Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

Art. 10 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

2. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

Art. 11- Trasferimento di salme e cadaveri senza funerale

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm. il.; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.T.S. può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

4. I trasferimenti di cadavere per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 12 - Trasporto nel Comune, per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadavere in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento e alla cremazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere prodotto dall'incaricato al trasporto. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

3. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

4. Il trasporto di cadavere al forno crematorio e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal Comune ove è avvenuto il decesso.

5. Trasporti di salme per o da altro stato ad una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata con R.D. 1/07/1937, n. 1379, o di stati non aderenti a tale convenzione; nel caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 10/09/1990 n. 285; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 in entrambi i casi per i motivi di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25.



Art. 13 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ATS, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Reg. Reg.le n. 6/2004 e ss.mm. il. così come modificato dal Regolamento Regionale n°1 del 06-02-2007.

2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art. 14 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile di Servizio.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadavere, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

3. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

4. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui alla normativa regionale.

CAPO IV - CIMITERI

Art. 15 - Elenco dei cimiteri

1. Ai sensi dell'art.337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con l'unico cimitero comunale.

Art. 16 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm. il. e dell'art. 75 della Legge Reg. le 30/12/2009, n. 33.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31,112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art.33, c.4 del Reg. Reg., n. 6/2004 e ss.mm. il. e dell'art. 75 c. 3 della Legge Regionale 30/12/2009, n.33.

4. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'A.T.S. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari

Art. 17 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero sono previsti reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco con ordinanza, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'ATS, nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato e dai famigliari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del DPR 11/07/2003, n. 254.

3. All'interno del cimitero comunale è prevista dal Piano Cimiteriale un'area destinata a "giardino delle rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato dall'art. 40.

Art. 18 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:



- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;*
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;*
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;*
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all' art .7 del Regolamento 10 settembre 1990, n. 285;*
- e) i cadaveri di coloro che hanno avuto la loro ultima residenza a Lierna prima di trasferirsi in strutture riconosciute per motivi di assistenza.*
- f) i cadaveri delle persone che hanno avuto in vita, per almeno 20 anni e in modo continuativo, la propria residenza nel comune.*
- g) i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o i parenti di primo grado sepolti nel cimitero comunale;*
- h) i resti mortali, ossa e ceneri delle persone sopraelencate.*

Art. 19 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

1. Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, l'incaricato ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

Art. 20 - Sepolture

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

2. Sano a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e del regolamento regionale n. 6/2004 3. Sona a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del citato regolamento n. 285 e del regolamento regionale n. 6/2004.

Capo V - INUMAZIONI

Art. 21- Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura privata, non soggette a concessione.

b) sono private le sepolture per inumazione di durata pari a 20 anni, effettuate in aree in concessione, oggetto di apposita concessione onerosa secondo le tariffe vigenti.

Art. 22 - Forma e classe dei campi

1. I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve tarsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità. I campi per le salme degli adulti sono indicati con lettere dell'alfabeto del piano di distribuzione del cimitero.

2. Le dimensioni e caratteristiche delle fosse, sia per adulti che per bambini, sono determinate dalle norme statali e regionali.

Art. 23 - Cippi indicativi

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto, a cura del Comune, dopa coperta la fossa con la terra.

2. A richiesta dei privati ea loro spese, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali dovranno rispettare le indicazioni dell'art. 24.



Art. 24 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione

1. Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre. Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.
2. I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.
3. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito, marmo, previo pagamento della relativa tassa.
4. Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampade.
5. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative e facoltà della Giunta Comunale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

Art. 25 - Ornamento con fiori e piante

1. Sulle sepolture private ad inumazione, quanta sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.
2. Qualora ci fosse inadempienza il Responsabile di Servizio disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento con eventuali spese a carico di chi ha stipulato il contratto;
3. È consentita pure la posa di cordoni a delimitazione del posto, previo pagamento del diritto fisso.

Art. 26 Scadenza della inumazione ordinaria - Recupero materiali

1. Alla scadenza del periodo di inumazione ordinaria delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla fossa, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.
2. È facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della inumazione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.
3. I congiunti che alla scadenza della inumazione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

Art. 27 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) *Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;*
 - b) *Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;*
 - c) *Per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto già approvato.*
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 24 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestre, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
6. Scaduto il termine massimo di cui al comma 3 il responsabile del servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare il cadavere in campo comune.



7. Tale cadavere, una volta inumato non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.

8. Può essere consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

9. Qualora l'impossibilità a provvedere immediatamente alla tumulazione sia imputabile al comune, nulla sarà dovuto per il deposito provvisorio.

CAPO VI - TUMULAZIONI

Art. 28 – Tumulazione

1. Sano a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune e sono soggette a tariffa nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

Capo VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 29 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie le esumazioni eseguite comunque dopo un decennio dalla inumazione.

2. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

3. Le esumazioni ordinarie devono essere svolte di norma nel periodo che va dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e nel restante periodo quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono.

4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

5. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;

b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

6. Peri resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n° 10.

7. Peri resti mortali da cremare, si applicano le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge 130/2001. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

8. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco.

Art. 30 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria del cadavere inumato può essere eseguita prima dei 10 anni per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività rilevabili dalle annotazioni sui registri cimiteriali eseguite al momento della sepoltura, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.



Art. 31 - Estumulazione ordinaria

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni in loculo stagno o 10 anni in loculo aerato.

2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenario delle concessioni dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo pretorio online ed all'albo cimiteriale.

3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

4. I resti ossei raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

5. Se il cadavere estumulato none in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune indecomposti previa apertura della cassa di zinco e deposizione del cadavere in contenitore in materiale facilmente biodegradabile. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

6. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

7. Le estumulazioni dei feretri eseguite per essere trasportate in altra sepoltura devono essere eseguite, previa comunicazione all'ATS competente di zona, alla presenza del custode del cimitero e con l'opera dei necrofori, previo pagamento del dovuto tributo alle casse comunali e della tariffa dovuta per le prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse in materia di Igiene e Sanità Pubblica.

8. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R.11/7/2003 N. 254.

9. Quando si estumula per far pasta a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo deve essere prolungata a 35 anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con la stipula di una nuova concessione, previo pagamento della tariffa in misura proporzionale agli anni aggiunti a quelli residuati.

Art. 32 - Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni in loculo stagno e 10 anni in loculo aerato, sono di due tipi:

a) a richiesta dei familiari interessati per trasferimento del feretro in altra sepoltura, nello stesso o in altro cimitero o altro Comune, oppure per cremazione;

b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 33 - Norme comuni ad esumazioni ed estumulazioni

1. A norma dell'art. 20 del regolamento regionale n. 6/2004, delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, e data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'Albo Pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.

2. Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune.

3. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite dagli operatori cimiteriali. La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.



Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nei casi previsti dalla legge n. 26/2001.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietti o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della relativa tariffa.
3. Le esumazioni straordinarie e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono soggette al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Art. 35 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 36 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono dare avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 37 - Divieto di apportare riduzioni a salme

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le qua il fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del Servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice penale.

Capo VIII - CREMAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDO CENERI

Art. 38 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 39 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c.1, lett. b) della legge 30 marzo 2001 n.130, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, e rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile di questo Comune per le persone qui decedute o provenienti da pregressa sepoltura in questo Comune.

Art. 40 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.



3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 73 della legge regionale n. 33/2009, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile del Comune che ha autorizzato la cremazione. IL secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 41 - Affidamento dell'urna cineraria

1. L'ufficio comunale competente in materia di affidamento dell'urna cineraria è individuato dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della propria organizzazione, e provvederà anche alla tenuta del registro di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento Regionale n. 6/2004;

2. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni: presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa, o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

3. Nella dichiarazione, conforme al modello regionale All.6, dovranno essere indicati:

a) generalità e residenza del richiedente e della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

b) il luogo di conservazione;

c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

d) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

4. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, a mezzo della polizia locale, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

5. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S.1265/1934, e da intendersi un luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista a meno, destinato unicamente a questo scopo (nicchia, vano, teca o simili). Non è consentito l'interramento dell'urna cineraria.

6. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.

7. L'affidamento dell'urna cineraria non è soggetto a tariffa.

Art. 42 - Dispersione delle ceneri

1. La autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile di questo Comune per le persone qui decedute, per le ceneri qui sepolte o derivanti da cadaveri e/o resti mortali qui sepolti.

2. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n. 130.

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

4. Nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa nell'apposita area cimiteriale, in aree pubbliche, in aree private, ad almeno 200 metri da qualsiasi insediamento.



5. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento delle sole ceneri, ed è eseguita dagli operatori cimiteriali. È vietata l'aspersione superficiale.

6. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come risulta, da ultimo, dalla delibera di questa Giunta Comunale.

7. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

8. Nell'interno del cimitero è prevista dal Piano Cimiteriale un'area destinata a Giardino delle Rimembranze, per la dispersione delle ceneri.

9. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono le aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi.

10. Le parti del territorio comunale ove la dispersione non è consentita sono i tratti di lago che non distino almeno 200 metri dalla riva.

11. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

12. È vietata la dispersione in aria (al vento). La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi. La dispersione in acqua avviene con lo sversamento delle sole ceneri, escludendo l'urna chiusa, anche se biodegradabile.

13. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario annesso al regolamento comunale di polizia mortuaria, le seguenti operazioni:

a) dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;

b) dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001.

14. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della L.R. 130/2001, provvede alla dispersione il personale individuato nell'operatore cimiteriale.

15. L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo.

CAPO IX - SEPOLCRI PRIVATI - CONCESSIONI

Art. 43 - Tipi e durata delle concessioni

1. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

a) aree per cappelle ed edicole (denominate tombe o cappelle di famiglia) La durata della concessione è fissata in 99 (novantanove) anni.

b) Colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in 35 (trentacinque) anni.

c) Cellette per urne cinerarie e cassette di ossa. La durata della concessione è fissata in 40 (quaranta) anni.

d) Posti in terra per tombe individuali in muratura. La durata della concessione è fissata in 30 (trenta) anni.

e) Posti in terra per tombe doppie in muratura. La durata della concessione è fissata in 30 (trenta) anni.

Al momento della tumulazione della seconda salma verrà effettuato un adeguamento della concessione per un numero di anni tali da permettere la permanenza anche della seconda salma per anni 30, pagando un canone risultante dalla differenza tra la data di scadenza originaria della concessione e quella della seconda salma. L'adeguamento della concessione è obbligatorio; in caso di rifiuto da parte del concessionario, la tumulazione non potrà essere consentita in tale posto e si dovrà individuare una nuova collocazione per la salma in campo comune o in campo inumazione privata con durata 20 anni.

2. Se nell'arco di validità della concessione, (così) come aggiornata, si verificasse la necessità di tumulare un'ulteriore salma, compresa unicamente tra quelle aventi diritto, si potrà procedere all'estumulazione della salma più remota a condizione che la stessa abbia raggiunto un periodo di permanenza di almeno 20 anni e comunque risulti mineralizzata ovvero venga trasferita a titolo definitivo in altro cimitero.



3. I relativi resti potranno essere tumulati nella stessa tomba, dietro pagamento del relativo canone previsto in tariffa.

4. Questa procedura, che potrà essere ripetuta senza limite, comporta un ulteriore adeguamento della concessione secondo le modalità individuate in precedenza. Alla scadenza della concessione la tomba ritornerà di proprietà comunale.

5. Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle tombe di famiglia e nelle tombe individuali o doppie in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

Art. 44 - Atto di concessione

1. La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario.

Art. 45 - Pagamento della concessione - Cauzione

1. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) *l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;*
- b) *l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.*

2. È facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

3. L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti.

Art. 46 - Doveri dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

Art. 47- Decorrenza della concessione - Rinnovi

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

2. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Art. 48 - Scadenza della concessione

1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro i tre mesi prima della scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso all'albo pretorio online ed al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

2. Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero o per indigenti.

3. Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

CAPO X - CAPPELLE ED EDICOLE

Art. 49 - Concessione dell'area

1. Le cappelle potranno essere costruite nell'area individuata nel piano cimiteriale.

2. All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente. A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.



3. La concessione ea tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni salvo rinnovo.

Art. 50 - Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

1. I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

2. La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 51 - Modalità per la presentazione dei progetti

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire o in alternativa la presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11 del DPR 380/01, va presentata allo sportello unico corredata dagli elaborati progettuali richiesti. Previo ottenimento dell'autorizzazione ai sensi della parte seconda, titolo I, del D.lgs. 42/ 2004 - art. 10 e parte Terza, non che ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 146 del D.lgs. 42/ 2004.

2. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

4. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Art. 52 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

1. All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito avviso, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione delle aree circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio tecnico comunale.

2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

3. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si osserva il D. Lgs. N. 81/2008.

Art. 53 - Diritti di sepolcro

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari, dei loro familiari e dei relativi benemeriti; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta:

a) *da discendenti e ascendenti in linea retta, in qualunque grado;*

b) *dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);*

c) *dal coniuge;*

d) *dai generi e dalle nuore;*

e) *dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al Testo Unico n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.*

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 da presentare al responsabile del servizio che, qualora ricadano gli estremi anzidetti darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

5. I benemeriti sono persone che, sulla base della dichiarazione del concessionario, hanno avuto un particolare pregio in vita nei confronti del medesimo.

6. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.



7. È consentito, raggiunta la capienza, estumulare e ridurre in resti, per far posto a nuove sepolture, previo pagamento di adeguata tariffa.

8. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovresposti.

Art. 54 - Ossari, cinerari, colombari

1. Nelle cappelle di famiglia e consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari. Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 62 del presente regolamento.

Art. 55 - Mancata utilizzazione dell'area

1. Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 50 la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 45, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

Art. 56 - Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale

1. Il deposito cauzionale previsto dall' art .45 verrà rimborsato dopo il termine dei lavori.

2. Qualora l'opera non corrisponda a quanta precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 57 - Salme o resti provenienti da altri Comuni

1. Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 53.

Art. 58 - Manutenzione delle opere

1. I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l' Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

2. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

3. In caso di inadempienza si procederà a norma cli legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

CAPO XI - TOMBE INDIVIDUALI

Art. 59 - Sovrapposizione di feretri

1. Ogni loculo e realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

2. Nei posti in terra per tombe doppie in muratura la tumulazione della 2" salma, in presenza di monumento e senza la sua rimozione, potrà essere effettuata con scavo frontale e con spese a carico del concessionario che verranno stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 60 -Termini per la costruzione del monumento

1. La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza, la Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune.

Art. 61 - Manutenzione

1. La manutenzione, sia nelle inumazioni in campo comune che nelle sepolture private, spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanta valutata indispensabile o opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.



CAPO XII - COLOMBARI (LOCULI)

Art. 62 - Norme per la concessione

1. La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente Capo XI
2. Non è ammessa la concessione di colombari a persone viventi.
3. Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art. 63 - Lastre di chiusura ed ornamenti

1. Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune.
2. Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.

Art. 64 - Diritto di sepoltura e durata della concessione

1. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.
2. La concessione ha la durata di trentacinque anni.
3. Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. È data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.
4. E anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento, o in altra sepoltura nella loro disponibilità.

CAPO XIII - OSSARI E CINERARI

Art. 65 - Nicchie ossario

1. Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati o estumulati da qualsiasi sepoltura. Il concessionario può autorizzare l'inserimento di urne cinerarie o di cassette con resti ossei.
2. Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.
3. Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.
4. La concessione ha la durata di anni 40 dalla data della stipulazione.
5. Nelle nicchie ossario sono inserite cassette di ossa fino a capienza.

Art. 66 - Cellette cinerarie

1. Per l'accoglimento delle urne cinerarie possono essere realizzate nel cimitero cellette cinerarie.
2. La concessione ha la durata di anni 40 dalla data della stipulazione.
3. Nelle cellette cinerarie è consentito l'inserimento di urne fino a capienza.

CAPO XIV - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 67 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.



3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

9. Finché non verrà provveduto all'aggiornamento, non saranno consentite nuove tumulazioni.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 68 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua, quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. In tal caso nulla spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 69 - Rinuncia alla concessione delle aree cimiteriali e sepolcri privati

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione delle aree cimiteriali mediante comunicazione al Comune a condizione che le stesse siano libere da sepolcri. Nei casi in cui sia già avvenuto il pagamento lo stesso sarà restituito nella misura dell'ottanta per cento.

2. Qualora sull'area sia stato realizzato, anche in parte, un sepolcro privato la rinuncia è accettata a condizione che il sepolcro sia acquisito al demanio cimiteriale ed il Comune individui un altro concessionario secondo la procedura di cui ai commi successivi. È fatta salva la facoltà del Comune di ripristinare i luoghi dell'area cimiteriale concessa mediante demolizione dei manufatti esistenti con oneri totalmente a carico del concessionario rinunciante.

3. La rinuncia deve essere presentata da tutti gli aventi diritto e non è soggetta a vincoli o condizioni. Con la rinuncia il richiedente si assume tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione e ricollocazione dei resti.

4. I sepolcri privati realizzati su aree cimiteriali concesse e rinunciate sono assegnati in concessione al migliore offerente individuato con procedura aperta indetta dal Comune per la durata di novantanove anni ai sensi dell'articolo 11 del regolamento. Non sono ammesse offerte in diminuzione.

5. La valutazione economica del sepolcro privato è determinata dagli uffici tecnici del Comune, previo contraddittorio con il rinunciante, e costituisce il prezzo a base di gara.

6. Al concessionario rinunciante spetta il prezzo a base di gara e al Comune il rialzo di offerta e, comunque, un importo non inferiore al dieci per cento dell'importo di aggiudicazione quale onere di procedura cimiteriale. L'onere di



procedura cimiteriale e dovuto dal concessionario rinunciante in caso di non aggiudicazione e dal nuovo concessionario in caso di aggiudicazione. Prima dell'avvio della procedura il concessionario rinunciante deve costituire una cauzione pari al dieci per cento del valore stimato posto a base di gara che sarà incassata dal Comune in caso di non aggiudicazione. Non è dovuto alcun indennizzo per la rinuncia della concessione dell'area cimiteriale.

7. L'aggiudicatario è tenuto al versamento dell'importo di aggiudicazione e dell'onere stabilito per la concessione dell'area cimiteriale secondo le tariffe vigenti.

8. La somma introitata quale onere di procedura cimiteriale è destinata alle spese della procedura e ad interventi di manutenzione cimiteriale.

9. L'offerta deve essere corredata da una cauzione a garanzia della serietà della medesima nella misura del venti per cento dell'importo a base d'asta. La cauzione prestata dai partecipanti alla procedura aperta risultata non aggiudicata viene vincolata entro trenta giorni, mentre viene trattenuta quella dell'aggiudicatario fino alla sottoscrizione della convenzione.

10. La convenzione deve essere stipulata entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, salvo l'avvio di analogo procedura per quanta indicato al comma 12, per disciplinare:

- a) l'acquisizione del sepolcro privato al demanio cimiteriale,
- b) la concessione del sepolcro privato all'aggiudicatario della procedura,
- c) il versamento dell'onere di procedura al Comune e l'importo di aggiudicazione al concessionario rinunciante.

11. La graduatoria della procedura ha validità di diciotto mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di approvazione.

12. Il nuovo concessionario è tenuto alla rinuncia di altre concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune ed ai connessi oneri derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione e ricollocazione dei resti.

CAPO XV - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 70 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 71 - Decadenza

1. In particolare, la decadenza della concessione (compresa quella relativa a: tombe individuali - colombari - ossari) può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) per inosservanza dei termini fissati per la costruzione dell'opera;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 60 del vigente regolamento;
- e) quando vi sia inadempimento ad ogni obbligo previsto nell'atto di concessione;
- i) la pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e e) di cui sopra, e adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, in quanto reperibili;



g) in casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi;

h) la dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio, in base ad accertamenti dei relativi presupposti.

Art. 72 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo/ossario comune.

2. Dopo di che il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 73 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Regolamento Regionale 6/2004 e smi. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, con spese a carico degli interessati.

Art. 74 - Rinuncia od abbandono di sepolture private

1. Nel caso di rinuncia o di abbandono con palese degrado di sepolture private, siano esse in concessione o perpetue, da parte d' uno o più proprietari, si procede come segue:

a) nel caso di unico proprietario di tomba di famiglia, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del manufatto e rientrerà nella piena disponibilità dell'area sopra cui esso si erge;

b) nel caso di più proprietari di tomba di famiglia con sepolture singolarmente assegnate, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del singolo manufatto;

c) nel caso di più proprietari di cappellina o colombario-ossario in proprietà indivisa, la rinuncia da parte d'uno di essi accrescerà la quota degli altri;

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accertato che il degrado della struttura compromette la sicurezza l'igiene e il decoro avvia la ricerca per il rintraccio degli eredi ai sensi dell'art. 572 del Codice Civile.

3. Constatata l'inesistenza degli eredi o comunque accertato il loro disinteresse previa formale diffida a procedere, il Consiglio Comunale dovrà deliberare in merito ai succitati punti a), b), c) e si dovranno affiggere avvisi per un anno all'Albo Pretorio, sul manufatto e sul cancello dell'ingresso principale del cimitero per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

4. Qualora il manufatto, nel suo insieme, rappresenti interesse monumentale sarà cura dell'Amministrazione Comunale mantenerlo.

CAPO XVI- SERVIZI CIMITERIALI

Art. 75 - Ordine e vigilanza

1. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ATS) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 76 - Organizzazione del servizio cimiteriale

1. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

a) per la parte amministrativa l'Ufficio demografico, sezione servizio funebre;

b) per la parte sanitaria il Coordinatore sanitario dell'unità sanitaria competente;

c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc.) l'Ufficio tecnico.



Art. 77 - Custodia del cimitero

1. Gli operatori cimiteriali faranno riferimento all'Ufficio demografico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, ed all'autorità sanitaria per quanto riguarda le norme igienicosanitarie.

Art. 78 - Tenuta dei documenti obbligatori

1. L'incaricato per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 7; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:

a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta all'autorizzazione del Sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

2. I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

3. Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 79- Servizio di custodia del cimitero

1. Il servizio di custodia del cimitero concerne:

a) apertura e chiusura dei cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito, quando non si faccia ricorso a sistemi automatizzati o comandati a tempo.

b) vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni ne alla proprietà comunale, ne a quella privata;

c) l'esecuzione di lavori, se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;

d) segnalazione al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;

e) pulizia dei portici e dei locali del cimitero;

f) nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;

g) regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;

h) esecuzione degli sterri nelle misure prescritte e sepoltura delle salme.

2. Inoltre ha l'obbligo di:

a) ricezione delle salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;

b) assistere alle operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.), dando - se richiesto - assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;

c) nel caso di esumazioni ordinarie, collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocamento dei resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella-ossario;

d) consegna al Comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

CAPO XVII - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 80 - Orario di apertura del cimitero

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.



2. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 81 - Divieto d'ingresso

1. È vietato l'ingresso:

- a) ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;*
- b) a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio, ad eccezione dei cani guida per non vedenti.*

2. Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 82 - Prescrizioni particolari

1. È vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.

2. Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

3. L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art. 83 - Norme per i visitatori

1. Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

2. È vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;*
- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;*
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;*
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;*
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;*
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.*

CAPO XVIII -ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 84 - Imprese di Onoranze Funebri

1. L'attività funebre e il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) Attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;*
- b) Preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;*
- c) Sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;*
- d) Trasporto funebre;*
- e) Trattamenti di tanatocosmesi;*
- f) Recupero di salme, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;*
- g) Eventuale gestione di case funerarie.*

2. Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria.

Art. 85 - Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:



a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

2. L'attività funebre e incompatibile con:

a) La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;

b) Servizio obitoriale;

c) La gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche che private;

d) il servizio di ambulanza e trasporto malati.

2. Qualora il soggetto svolga anche tale attività e d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 75, comma 4, della legge regionale 30/12/2009, n. 33.

CAPO XIX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 86 - Rifiuti

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del DPR 254/2003 e ss.mm. il.

Art. 87 -Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "*degli Uomini Illustri*" ove il Sindaco su proposta del Consiglio Comunale può disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 88 - Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa e documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 89 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto o dei defunti;

b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

c) le generalità del concessionario o dei concessionari;

d) gli estremi del titolo costitutivo;

e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;



f) la natura e la durata della concessione;

g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 90 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni per le quali non risulti il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

5. Nel caso di carenza di sepolture, il Comune si riserva la possibilità di trasformare le concessioni perpetue in concessioni a tempo determinato.

Art. 91 - Tariffe

1. Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

Art. 92 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti Statali e Regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 93 - Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi e regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono accertate e punite ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni, nonché dell'art. 7bis del T.U. n. 267/000 e dell'art. 77 della L.R. n. 33/2009.

2. Agli accertamenti provvede il personale comunale incaricato.

Art. 94 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on-line del Comune. Dalla stessa data sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari non compatibili con il presente.